



Comune di Castagnaro

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/3/18

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Il presente regolamento è emanato sulla base dei criteri generali sottoscritti in sede di delegazione trattante con le OO.SS firmatarie in data 5.2.2018.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie, nonché di pianificazione, nonché tutti gli affidamenti avvenuti mediante affidamento diretto senza procedura ad evidenza pubblica, e gli affidamenti di somma urgenza.
4. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata; sono esclusi dall'incentivo, gli affidamenti diretti.
8. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il personale addetto alla verifica preventiva dei progetti ed al controllo delle procedure di bando;
 - c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - e) il personale tecnico e/o amministrativo addetto alla programmazione degli investimenti.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del **1,6% (pari all'80% del 2%)** secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: **35%**;
 - b) i tecnici e/o il personale amministrativo che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: **30%**;

c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 15%;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione e relativa contabilizzazione: 15%;

3. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria, l'incentivo è attribuito in ragione dell' 1% (pari all'80% dell'1,25 %), secondo la ripartizione di cui al presente articolo.

4. Le soglie comunitarie sono quelle definite dall'art. 35 del "codice" d.lgs 50/2016.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. I corrispettivi relative alle prestazioni di cui all'art 5 non svolte dal personale dipendente della direzione lavori pubblici, ed affidate a professionisti esterni, non sono oggetto di incentivo e costituiscono economia d'appalto.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. La liquidazione del F.F avviene in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione.

2. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire ai sensi del precedente

articolo 5 e da liquidare ai sensi del successivo articolo 8, nella misura del 0,15 per cento per ogni mese.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse richiamate dal PTPC), dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici.
2. La relazione del responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici (anche nel caso fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo) dovrà asseverare le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
3. Gli incentivi di cui all'art 113 del d.lgs 50/2016 complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni ed erogati allo stesso titolo; in caso di realizzazione della condizione, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Capo V

Norme finali

Art. 9. Disposizioni temporali

1. Il presente Regolamento si applica alle attività poste in essere in relazione a procedure il cui bando (oppure avvisi pubblici in caso di procedure negoziate) sia stato pubblicato dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 (n. 177/2017/Par. Corte dei Conti Piemonte).

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

° Con riferimento invece agli effetti del presente regolamento si richiamano i pareri:

- Sezione di Controllo Piemonte n.177/2017 che dispone che *“Poiché, infatti, il regolamento, al fine di determinare i criteri e le modalità di ripartizione, recepisce di norma gli esiti dell’attività di contrattazione integrativa svolta a livello decentrato, la sua natura sostanziale rimane pattizia, con la conseguenza che non risulta impedita la possibilità di disciplinare l’erogazione del contributo anche in favore di soggetti che tale attività abbiano svolto prima dell’adozione del regolamento stesso, naturalmente a condizione che il fondo sia stato già costituito e le relative risorse accantonate;*
- Sezione di controllo Basilicata deliberazione 08.03.2017 n. 7 che dispone: *“in definitiva la disciplina che quantifica l’incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l’ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del Fondo, impedirne, poi, il riparto tra gli aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito. D'altra parte, meno che mai le risorse accantonate nel fondo potrebbero essere utilizzate dopo l'approvazione del Regolamento per remunerare non già gli aventi diritto (cioè coloro che avevano svolto le attività riferite ai lavori o alle opere dalle quali erano state tratte le risorse), ma per aumentare la quota di riparto dei beneficiari per lavori e opere svolte successivamente”*.
- Sezione di controllo Lombardia con Deliberazione n. 177/2017 che dispone: *“Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR”).*